



REGOLAMENTO ATTUATIVO del CLUB PARALIMPICO

Approvato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 27 aprile 2023 e s.m.i.

Premessa

Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità per l'inserimento e la permanenza degli Atleti nel CLUB PARALIMPICO (di seguito CLUB), corrispondente al gruppo *top level* del movimento paralimpico nazionale. In quanto tali, gli Atleti appartenenti al CLUB sono destinatari di specifici programmi di sostegno alla loro preparazione tecnico-agonistica finalizzata ai Giochi Paralimpici.

Il presente Regolamento si applica pertanto, agli Atleti che praticano le discipline e le specialità per le categorie inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici estivi e invernali, secondo le determinazioni assunte in merito dall'International Paralympic Committee e indicate nel documento "*IPC Qualification Regulations*".

Vengono considerati Atleti, anche i cosiddetti "*Athlete's competition partners*" così come definito dall'International Paralympic Committee e cioè, i Piloti dei tandem, le Guide di sci alpino e di sci nordico, le Guide di Atletica leggera, i Timonieri degli equipaggi di canottaggio, ecc.

Il Club Paralimpico ha la durata di un quadriennio; è istituito il mese successivo lo svolgimento dei Giochi Paralimpici e termina l'ultimo giorno del mese precedente a quello di inizio del "periodo paralimpico" della successiva edizione dei Giochi Paralimpici.

Art. 1 - Criteri di accesso degli Atleti al CLUB Paralimpico

Entrano a far parte del CLUB PARALIMPICO gli Atleti di cittadinanza italiana che, in occasione dell'ultima edizione dei Giochi Paralimpici (GP), ovvero dei Campionati Mondiali (CM) organizzati dalla competente Federazione Internazionale (IF), abbiano ottenuto i seguenti risultati:

- 1.** gli Atleti vincitori di medaglia negli sport individuali, nelle gare a squadra degli sport individuali o negli sport di squadra, purché le discipline e le gare per le rispettive categorie siano inserite nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;
- 2.** gli Atleti classificatisi al 4° posto negli sport individuali o nelle gare a squadra degli sport individuali (es. gara fioretto a squadre, gara team relay, ecc.) e le cui gare siano inserite nel programma ufficiale dei successivi Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;
- 3.** con riferimento ai criteri di accesso di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, si specifica quanto segue:

- a)** l'accesso al CLUB degli Atleti che in occasione dei Campionati Mondiali indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) abbiano ottenuto un risultato dal 1° al 4° posto in eventi medaglia che saranno oggetto di accorpamento nella successiva edizione dei Giochi Paralimpici, sarà consentito purché il numero degli Atleti che abbiano partecipato al Campionato Mondiale, nel quale è stato ottenuto il risultato valido ai fini dell'accesso al CLUB, siano in misura non inferiore a 6. Tale numero viene ridotto a 4 negli eventi medaglia riservati alle disabilità severe (come indicato nell'appendice n. 1 al presente Regolamento);

b) qualora i criteri di qualificazione alla successiva edizione dei Giochi Paralimpici stabiliti dall'IPC (*International Paralympic Committee*) prevedano che la partecipazione alle gare a squadre degli sport individuali (quali, ad esempio, gli eventi "team mixed" del tiro con l'arco) sia subordinata alla qualificazione, a titolo individuale, degli Atleti che compongono la squadra, il risultato utile ottenuto in occasione dei Campionati Mondiali nelle gare a squadre degli sport individuali, consentirà l'accesso al Club Paralimpico degli Atleti componenti la squadra nella categoria ELITE. In tale caso, qualora l'Atleta, componente della squadra, ottenga un risultato dal 1° al 3° posto in una gara individuale, l'accesso al CLUB avverrà nella categoria corrispondente al risultato conseguito;

4. gli Atleti praticanti sport di squadra, classificatisi entro il 5° posto, purché la rispettiva disciplina sia inserita nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;

5. gli Atleti praticanti sport di squadra, vincitori di medaglia d'oro ai Campionati Europei (CE) organizzati dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF), purché la rispettiva disciplina sia inserita nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;

6. con riferimento ai criteri di cui ai punti 1, 4, 5 e 11 solo ed esclusivamente nel caso degli sport di squadra, accedono al CLUB gli Atleti regolarmente convocati che hanno ottenuto il risultato utile. Qualora il numero degli Atleti convocati agli eventi sopra indicati, sia superiore rispetto al numero massimo di Atleti che può essere iscritto ai Giochi Paralimpici (in base ai "*IPC Qualification Regulations*"), la Federazione di appartenenza dovrà indicare i nominativi degli Atleti che entrano a far parte del Club Paralimpico nel numero limite previsto;

7. gli Atleti praticanti le discipline del nuoto e dell'atletica leggera che, nell'anno di svolgimento dei Campionati Europei (escluso l'anno di svolgimento dei Giochi Paralimpici), abbiano ottenuto una prestazione cronometrica entro il 4° posto del ranking mondiale della corrispondente International Federation (IFs), purché le gare per le rispettive categorie siano inserite nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP).

Il ranking mondiale prenderà a riferimento i tempi conseguiti dagli Atleti a partire dai Campionati Mondiali dell'anno precedente e fino al 31 dicembre dell'anno in cui l'Atleta ha ottenuto la prestazione;

8. gli Atleti praticanti la disciplina del para-dressage che, nell'anno di svolgimento dei Campionati Europei FEI, si siano classificati entro i primi 4 posti del ranking mondiale assoluto (comprensivo di tutti i gradi). A tal fine sarà preso in considerazione il ranking mondiale assoluto FEI alla data del 30 settembre dell'anno di svolgimento dei Campionati Europei;

9. gli Atleti praticanti la disciplina del tennis in carrozzina classificatisi entro il 4° posto (semifinalisti) ad uno dei tornei della categoria Super Series, ovvero vincitori di medaglia alla Coppa del Mondo, purché le rispettive gare siano inserite nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP);

10. gli Atleti praticanti la disciplina del ciclismo che nelle prove in linea, pur non avendo ottenuto un risultato utile ai fini dell'accesso al CLUB, abbiano contribuito in maniera determinante al risultato utile, ai fini dell'accesso/permanenza al CLUB, di un compagno di squadra (appartenente alla stessa classe sportiva). In tal caso, la FCI, acquisito il parere del Responsabile Tecnico, è tenuta a comunicare formalmente al CIP il verificarsi di tale fattispecie entro 30 giorni dal termine della manifestazione;¹

¹ Il comma 10 resterà in vigore fino all'inizio dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

11. gli Atleti che abbiano ottenuto la qualificazione nominativa e/o della Squadra (solo per gli sport di squadra) alla successiva edizione dei Giochi Paralimpici, escluse le qualificazioni nominative ottenute dalle Commissioni Bipartitiche;

12. l'accesso al Club Paralimpico è comunque sempre subordinato alla sottoscrizione da parte dell'Atleta, dell'Accordo CIP - Atleta di Club Paralimpico (Allegato al presente Regolamento).

Art. 2. - Categorie del CLUB

1. Pur riconoscendo lo *status* di Atleta del CLUB PARALIMPICO a tutti gli Atleti che rispondono ai requisiti indicati al precedente art. 1, le diverse categorie (ORO/ARGENTO/PODIO/ELITE) si distinguono in relazione al risultato conseguito, così come indicato nella **Tabella A**.

2. Gli Atleti accedono al CLUB nella categoria corrispondente al risultato che ne ha determinato l'ingresso.

3. I passaggi all'interno delle Categorie avvengono in base a quanto indicato al successivo art. 3 comma 2.

Tabella A

Art./comma	RISULTATO	CATEGORIA
Art. 1, c.1	MEDAGLIA D'ORO GP/CM	ORO
Art. 1, c.1	MEDAGLIA D'ARGENTO GP/CM	ARGENTO
Art. 1, c.1	MEDAGLIA DI BRONZO GP/CM	PODIO
Art. 1, c.2	4° CLASSIFICATO	ELITE
Art. 1, c.4	5° CLASSIFICATO SPORT DI SQUADRA GP/CM	ELITE
Art. 1, c.5	MEDAGLIA D'ORO CE SPORT DI SQUADRA	ELITE
Art. 1, c.7	ATLETI DI NUOTO E ATLETICA CHE OTTENGONO UNA PRESTAZIONE CRONOMETRICA ENTRO IL 4° TEMPO DEL RANKING MONDIALE	ELITE
Art. 1, c.8	ATLETI DI PARADRESSAGE CLASSIFICATI ENTRO IL 4° POSTO DEL RANKING MONDIALE ASSOLUTO	ELITE
Art. 1, c.9	SEMIFINALISTI TORNEI SS O MEDAGLIATI ALLA COPPA DEL MONDO DI TENNIS IN CARROZZINA	ELITE
Art. 1, c.10	ATLETI DI PARACICLISMO SEGNALATI DALLA FCI NELLE PROVE DI CICLISMO SU STRADA	ELITE
Art. 1, c.11	GLI ATLETI CHE OTTENGONO LA QUALIFICAIZIONE NOMINATIVA NEGLI SPORT INDIVIDUALI O LA QUALIFICAZIONE DELLA SQUADRA ALLA SUCCESSIVA EDIZIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI	ELITE

Art. 3 - Criteri di permanenza e passaggi di Categoria nel CLUB

1. Criteri di permanenza

Negli anni successivi a quello di ingresso, a permanenza degli Atleti nel CLUB è soggetta alla partecipazione all'evento internazionale (Campionati Europei o Campionati Mondiali) indetto per quell'anno dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) ed alla conferma dei risultati in relazione alla Categoria di appartenenza. Qualora i Campionati Europei e Mondiali dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, ai fini della permanenza nel CLUB, saranno presi in considerazione, sia con riferimento alla partecipazione che ai risultati conseguiti, esclusivamente i Campionati Mondiali.

a) Criteri di permanenza nelle categorie ORO, ARGENTO e PODIO

La permanenza degli Atleti nel CLUB, in una delle categorie ORO, ARGENTO e PODIO è subordinata alla conquista di una medaglia ad uno degli eventi di cui al precedente punto 1. Nel caso in cui gli Atleti si classifichino al 4° posto, viene agli stessi garantita la permanenza nel CLUB, retrocedendo però, alla categoria immediatamente inferiore a quella di appartenenza (es. da ORO ad ARGENTO).

b) Criteri di permanenza nella categoria ELITE

La permanenza nel CLUB degli Atleti appartenenti alla Categoria ELITE è subordinata alla conferma del 4° posto (5° per gli sport di squadra) ad uno degli eventi di cui al precedente punto 1.

Nel caso in cui il conseguimento del 4° posto avvenisse in occasione dei Campionati Europei la permanenza nel CLUB è garantita per una sola volta nell'arco del quadriennio paralimpico.

2. Passaggi di Categoria

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, qualora l'Atleta/Squadra ottenga nel corso del quadriennio paralimpico, in occasione di un Campionato Mondiale, un risultato migliorativo rispetto a quello che ne ha determinato l'ingresso al CLUB, l'Atleta/Squadra viene promosso nella categoria corrispondente al risultato conseguito, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 – Decorrenza degli effetti dell'inserimento, della cancellazione e della sospensione

1. Gli effetti dell'inserimento nel CLUB, nonché quelli derivanti dal passaggio di categoria all'interno del CLUB stesso, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il risultato utile.
2. Gli effetti della cancellazione/sospensione dal CLUB decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa della cancellazione/sospensione stessa.
3. Gli effetti della sospensione vengono meno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la sospensione stessa viene interrotta.
4. Nel caso di sospensione previsto dall'art. 5.2, lettera a), qualora venga esclusa la responsabilità dell'Atleta, quest'ultimo verrà reinserito nel CLUB con effetto immediato. In tal caso la sospensione deve considerarsi nulla e all'Atleta verranno riconosciuti retroattivamente gli eventuali benefici maturati durante il periodo di sospensione.
5. Nel caso di sospensione prevista dall'art. 5.2, lettera a), qualora invece, venisse accertata la responsabilità dell'Atleta e comminata una squalifica per un periodo fino ad un massimo di 12 mesi, l'Atleta al termine della squalifica viene reinserito nel CLUB nella categoria "ELITE" (qualunque fosse la sua categoria al momento della sospensione).

Art. 5 – Cancellazione e sospensione degli Atleti dal CLUB

5.1 Cancellazione

1. Gli Atleti che non confermano i risultati ai sensi dell'articolo 3 vengono cancellati dal CLUB, fatta eccezione per gli Atleti vincitori di medaglia d'oro in occasione dei Giochi Paralimpici, ai quali viene garantita la permanenza nel CLUB nei 12 mesi successivi allo svolgimento dei Giochi (cd. anno -3), purché in tale periodo siano convocati e partecipino all'evento internazionale (Campionati Europei o Mondiali) indetto dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF). Qualora i Campionati Europei e

Mondiali dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, la permanenza è subordinata alla convocazione e partecipazione ai soli Campionati Mondiali.

2. La cancellazione degli Atleti dal CLUB interviene, inoltre, nei seguenti casi:

a) mancata convocazione all'evento internazionale (Campionati Europei o Mondiali) indetto dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) negli anni successivi all'evento che ne ha determinato l'ingresso. Qualora i Campionati Europei e Mondiali dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, la cancellazione interviene esclusivamente per mancata convocazione ai Campionati Mondiali. In questo caso, la cancellazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di disputa dell'evento in questione. Nel caso in cui la mancata convocazione sia attribuibile a problemi di ordine sanitario, sarà facoltà della Giunta Nazionale derogare al criterio di cui sopra, qualora la Federazione di appartenenza dell'Atleta non convocato, presenti formalmente al CIP istanza di deroga per motivi di salute, corredando quest'ultima di adeguata certificazione medica. L'istanza di deroga per motivi di salute deve essere presentata dalla Federazione di appartenenza entro 10 giorni dal termine dell'evento internazionale al quale l'Atleta avrebbe dovuto partecipare;

b) per violazione delle Norme Sportive Antidoping che determinano una squalifica per un periodo superiore a 12 mesi; in tal caso, la cancellazione dell'Atleta dal CLUB decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;

c) per sanzioni disciplinari comminate dai competenti Organi di Giustizia che comportino la squalifica per un periodo superiore a 12 mesi; la cancellazione dell'Atleta dal CLUB decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;

d) per volontà espressa dell'Atleta di rinunciare all'attività agonistica o all'attività della Nazionale, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5.2, comma 3, lettera d); in tal caso, la cancellazione dell'Atleta dal CLUB ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della data in cui l'Atleta ha manifestato espressamente alla Federazione di appartenenza e al CIP la propria volontà di rinunciare all'attività agonistica o all'attività della Nazionale.

5.2 Sospensione

3. La **sospensione** dal CLUB interviene nei seguenti casi:

a) a seguito della sospensione cautelare prevista in caso di positività ai test antidoping (cd. esito avverso delle analisi) accertata da parte dell'Autorità preposta, nonché in ogni caso sia emanato un provvedimento – anche non definitivo – con cui venga dichiarata la responsabilità dell'Atleta per una qualunque violazione delle Norme Sportive Antidoping.

In tal caso, la sospensione dal CLUB decorre dalla data della sospensione cautelare o squalifica indicata nel provvedimento.

b) a seguito di istanza di sospensione, proposta dalla Federazione di appartenenza dell'Atleta, dovuta a **mancata risposta alle convocazioni federali** (ad esempio, raduni e gare, ecc.) in assenza di validi e giustificati motivi. In tale caso la sospensione decorre dalla data della convocazione federale ed ha durata di 6 mesi, a meno che, nelle more, non intervenga un'altra convocazione da parte della Federazione di appartenenza a cui l'Atleta risponda positivamente;

c) per **sanzioni disciplinari** comminate dagli Organi di Giustizia che comportino una squalifica per periodi fino a 12 mesi; la sospensione, in tal caso, decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;

d) su istanza dell'Atleta, presentata alla Federazione di appartenenza e al CIP, per **rinuncia temporanea all'attività agonistica** o all'attività della squadra nazionale, nella stagione successiva

a quella di svolgimento dei Giochi Paralimpici, per un periodo non superiore a 12 mesi. L'istanza è valutata dalla Giunta Nazionale del CIP, sentita la Federazione di appartenenza e, ove accolta, decorre dalla data indicata dalla Giunta Nazionale;

e) in caso di **maternità**, previa comunicazione da parte dell'Atleta, presentata alla Federazione di appartenenza e al CIP, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi e fruibili continuamente. In tal caso, la sospensione decorre dalla data indicata dall'Atleta nella suddetta comunicazione e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla medesima data. Inoltre, per i 12 mesi successivi al termine del periodo di sospensione per maternità, all'Atleta viene garantita la permanenza nel CLUB nella categoria "ELITE" (qualunque fosse la sua categoria al momento della sospensione per maternità), anche in caso di mancata conferma dei risultati di cui al precedente art. 3. Tutto ciò è comunque sempre subordinato alla convocazione da parte della Federazione di appartenenza ai Campionati Mondiali o Europei indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) e alla conseguente e partecipazione dell'Atleta agli stessi.

Art. 6 – Norme generali

1. Qualora l'Atleta appartenente al CLUB assuma comportamenti tali da ledere l'onore o il prestigio del CLUB o del movimento paralimpico in generale, la Giunta Nazionale del CIP, autonomamente o su istanza della Federazione di appartenenza, può disporre a suo insindacabile giudizio la cancellazione o la sospensione dell'Atleta dal CLUB.

2. Ogni altra ipotesi non espressamente prevista dal presente Regolamento è rimessa all'insindacabile valutazione della Giunta Nazionale del CIP, che si pronuncia autonomamente o su istanza della Federazione di appartenenza dell'Atleta interessato, tenendo conto dei principi generali che regolano l'istituzione e la gestione del CLUB Paralimpico.

Appendice

Classi sportive relative alle "disabilità severe"

Atletica: T11, F11, F31, T32, F32, T33, F33, T51, F51, T52, F52, F53

Boccia: BC1, BC2, BC3, BC4

Canottaggio: PR3-VI, B1

Ciclismo: H1, B1

Equitazione: Grado 1, Grado 2, Grado 4 (Profilo 36)

Judo: J1

Nuoto: S1, SB1, SM1, S2, SB2, S3, SB3, S11, SB11, SM11

Tennis in carrozzina: Quad

Tiro con l'arco: W1

Tennistavolo: TT1, TT2, TT3

Tiro a segno: SH2B, SH2C

Triathlon: PTWC1, PTV1

CLUB PARALIMPICO
ACCORDO CIP - ATLETA

tra

Il **COMITATO ITALIANO PARALIMPICO**, sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, C.F. 14649011005 in persona del Presidente, Avv. Luca Pancalli (di seguito "CIP")

e

nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____ (di seguito "Atleta"),

nel rispetto dei principi sportivi, etici, morali e civili che informano il CIP

Premesso che:

- il CIP, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito e regolato dalla Legge n. 124/2015, e dal D.Lgs n. 43/ 2017, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di handicap, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
- come previsto dall'art. 2.4 dello Statuto, il CIP ha come missione istituzionale anche l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
- il CIP offre agli atleti di alto livello appartenenti al Club Paralimpico (quale di seguito definito) anche una concreta forma di supporto ed assistenza alla loro preparazione tecnico-agonistica finalizzata ai Giochi Paralimpici per mezzo del Progetto Parigi 2024 – Milano 2026 (come di seguito definito);
- l'ammissione al Club Paralimpico è riservata a quegli atleti che siano in possesso dei requisiti e abbiano soddisfatto i criteri di cui all'articolo 1 del Regolamento (quale di seguito definito);
- ciascun atleta appartenente al Club Paralimpico è chiamato al rispetto delle regole di condotta ispirate ai principi del movimento paralimpico e dei principi e delle regole espressi dall'IPC nell'Handbook paralimpico, con particolare riguardo a quelli fissati nel Codice Etico, e nel Codice di comportamento sportivo paralimpico (quali di seguito definiti);
- ciascun atleta appartenente al Club Paralimpico, per la sua posizione di vertice nello sport italiano e mondiale, deve rappresentare un esempio positivo e trainante per tutto il movimento sportivo paralimpico, nonché per la società civile stessa, e la sua immagine deve tendere alla valorizzazione dello sport;
- il Club Paralimpico rappresenta l'eccellenza dello sport italiano e pertanto, ogni atleta appartenente al Club Paralimpico è chiamato ancor più a tenere un comportamento ispirato ai valori paralimpici, al rispetto delle regole dello sport e della società civile, non solo durante la sua attività agonistica, ma anche nella sua vita privata, affinché non ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine del Club Paralimpico;
- il CIP ha stabilito le regole di comportamento di seguito esposte, che ciascun atleta inserito nel Club Paralimpico deve osservare;
- l'ingresso, la permanenza, la cancellazione e la sospensione di ciascun atleta dal Club Paralimpico sono disciplinati dal Regolamento (quale di seguito definito) ed ogni eventuale ulteriore fattispecie ivi non espressamente prevista sarà sottoposta alla valutazione della Giunta Nazionale del CIP, che si pronuncia in via autonoma o su istanza della FSP o FSNP di appartenenza dell'atleta interessato, tenendo conto dei principi generali che regolano l'istituzione e la gestione del Club Paralimpico;

e tenuto conto che:

- in occasione dell'ultima edizione dei Giochi Paralimpici (GP), ovvero dei Campionati Mondiali (CM) organizzati dalla competente Federazione Internazionale (IF), l'Atleta ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 1 del Regolamento (quale di seguito definito) per l'ammissione al Club Paralimpico;
- con la sottoscrizione del presente accordo, l'Atleta accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'accordo stesso (di seguito "Accordo") e, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento (quale di seguito definito), entra a far parte del Club Paralimpico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il Risultato Qualificante (quale di seguito definito).

Quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il CIP e l'Atleta (insieme, le "Parti") concordano quanto segue.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- "**Club Paralimpico**" indica il Club la cui appartenenza è riservata agli atleti che abbiano conseguito risultati tali da far ritenere una partecipazione altamente competitiva alla successiva edizione dei Giochi Paralimpici, in base ai criteri individuati dal Regolamento (quale di seguito definito), e dalla cui appartenenza derivano i diritti e gli obblighi di cui al presente Accordo.
- "**Codice di comportamento sportivo paralimpico**", indica il codice di comportamento emanato dal CIP nel quale sono sanciti i valori etici e morali ai quali devono essere ispirati i comportamenti e le azioni della famiglia paralimpica, disponibile sul sito istituzionale del CIP al link <https://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti/item/regolamento-garante-del-codice-paralimpico-di-comportamento-sportivo.html>;
- "**Codice Etico**" indica il codice di comportamento denominato "*IPC Code of Ethics*" emanato dall'IPC e facente parte dell'Handbook paralimpico, attualmente vigente, disponibile sul sito istituzionale dell'IPC, al link https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-08/Sec%20ii%20chapter%201_1_IPC%20Code%20of%20Ethics.pdf;
- "**Risultato Qualificante**" indica risultato sportivo conseguito dall'Atleta, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento, considerato valido ai fini dell'inserimento e/o della permanenza nel Club Paralimpico.
- "**Giochi Paralimpici 2020**" indica la XVI edizione dei Giochi Paralimpici tenutasi in Tokyo dal 24 agosto 2021 al 5 settembre 2021;
- "**Handbook paralimpico**" indica il complesso delle norme attualmente vigenti, emanate dall'IPC, che regolano il movimento sportivo paralimpico, disponibile, nella versione vigente, sul sito istituzionale dell'IPC al link <https://www.paralympic.org/ipc-handbook>;
- "**IPC**" indica l'International Paralympic Committee, organo di governo internazionale del movimento paralimpico che sovrintende all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
- "**Medico federale**" indica il medico responsabile della Federazione sportiva di appartenenza dell'Atleta;
- "**Normativa Antidoping**" indica tutto il *corpus* normativo, sia nazionale che internazionale, in materia di antidoping attualmente vigente, in attuazione del Programma Mondiale Antidoping WADA, incluso anche il "*IPC anti-doping code*" emanato dall'IPC disponibile sul sito istituzionale dell'IPC al link https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf;
- "**Periodo di Appartenenza**" è il periodo in cui l'Atleta fa parte del Club Paralimpico, che – subordinatamente alla sottoscrizione del presente Accordo - decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il Risultato Qualificante ai sensi del Regolamento (quale di seguito definito) fino all'inizio del Periodo Paralimpico (quale di seguito

definito) o fino al verificarsi dell'evento che può determinare la cancellazione o la sospensione dell'Atleta dal Club, secondo quanto previsto dal Regolamento (quale di seguito definito) e dal presente Accordo;

- **"Periodo di Durata del Club Paralimpico"** indica il periodo di quattro anni di durata del Club Paralimpico, avente decorrenza dal mese successivo lo svolgimento dei Giochi Paralimpici e termine con l'inizio del Periodo Paralimpico della successiva edizione dei Giochi;
- **"Periodo Paralimpico"** indica il periodo stabilito dall'IPC quale *"Paralympic Games Period"* con riferimento a ciascuna edizione dei Giochi Paralimpici;
- **"Progetto Parigi 2024 – Milano 2026"** indica il progetto, approvato dalla Giunta Nazionale del CIP il 29.04.2021 e ss.mm.ii. e disponibile, nella versione vigente, al link <https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/progetti/item/parigi-2024-milano-cortina-2026.html>;
- **"Proprietà Paralimpiche"** indica, collettivamente, il simbolo Paralimpico (i.e. gli agitos), la bandiera Paralimpica, il motto Paralimpico, l'inno Paralimpico, le identificazioni Paralimpico (ivi incluso, ma non limitato a, "Giochi Paralimpici" e "Paralimpiadi" ed ogni loro declinazione in ogni lingua), le designazioni Paralimpiche, gli emblemi Paralimpici, la fiamma Paralimpica e la torcia Paralimpica, tutte come definite nell'Handbook paralimpico, ed ogni altro prodotto o artefatto musicale, audio-visivo o creativo commissionato in connessione con i Giochi Paralimpici dall'IPC, dai Comitati Paralimpici Nazionali e/o dai Comitati Organizzatori dei Giochi Paralimpici;
- **"Regolamento"** indica il Regolamento attuativo del Club Paralimpico approvato dalla Giunta Nazionale del CIP il 29.04.2021 ed eventuali sue ss.mm.ii., che individua i criteri e le modalità per l'inserimento degli Atleti nel Club Paralimpico, ovvero nel gruppo degli Atleti top level del movimento paralimpico nazionale, disponibile, nella versione vigente, sul sito istituzionale del CIP al link <https://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti/item/regolamento-attuativo-del-club-paralimpico.html>;
- **"Squadra Paralimpica"** indica la squadra a cui appartengono tutti gli atleti (inclusi atleti guida) ed officials facenti parte della squadra italiana paralimpica partecipante ai Giochi Paralimpici;

ARTICOLO 2 – CLUB PARALIMPICO

2.1. L'inserimento nell'elenco degli atleti ammessi al Club Paralimpico e i relativi aggiornamenti al Club Paralimpico per ciascuna categoria, nonché la permanenza degli atleti nel Club Paralimpico, avvengono secondo i criteri e con le modalità individuate dal Regolamento.

2.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano a tutti gli atleti appartenenti al Club Paralimpico, per tutto il Periodo di Appartenenza, nella loro attività agonistica, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti danno alla reputazione, credibilità o immagine del singolo atleta, del CIP, del Club Paralimpico, della Squadra Paralimpica o, più in generale, del mondo dello sport e delle sue istituzioni.

2.4. Per tutto il Periodo di Appartenenza, ciascun atleta facente parte del Club Paralimpico è soggetto ai doveri e alle norme di cui al presente Accordo e al potere disciplinare del CIP che ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decidere in modo definitivo e vincolante su ammissione, sospensione ed esclusione di ciascun atleta dal Club Paralimpico, nonché su diritti e doveri che l'appartenenza al Club Paralimpico comporta e l'irrogazione delle sanzioni per violazione del presente Accordo.

2.5. Il CIP si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, le disposizioni del presente Accordo, del Regolamento e del Progetto Parigi 2024 – Milano 2026, fatto salvo il diritto dell'Atleta di poter recedere entro 30 giorni dalla comunicazione di modifica (valendo, a tali fini, la pubblicazione sul sito istituzionale del CIP), ai sensi del successivo art. 3.5. In caso di recesso a seguito di modifica delle

disposizioni del presente Accordo, restano impregiudicati i diritti acquisiti da entrambe le Parti fino a quel momento.

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE - DURATA - RECESSO

3.1. Con la sottoscrizione del presente atto e quale condizione essenziale del medesimo, l'Atleta entra a far parte del Club Paralimpico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il Risultato Qualificante e si impegna ad uniformarsi, ottemperare e rispettare le regole etiche di condotta ispirate ai principi del movimento paralimpico. L'Atleta è tenuto, pertanto, ad avere un comportamento consono all'onore ed al decoro del Club Paralimpico, e si obbliga a tenere un contegno dignitoso e rispettoso, tale da non arrecare in alcun modo discredito al proprio Paese, al CIP, all'IPC, al Club Paralimpico e alla Squadra Paralimpica.

3.2. L'Atleta dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente, e senza riserva alcuna, l'Handbook paralimpico, il Codice Etico e il Codice di comportamento sportivo paralimpico del CIP, obbligandosi allo scrupoloso rispetto dei medesimi così come al rigoroso rispetto delle regole di ammissione al Club Paralimpico e di tutte le altre disposizioni di cui al Regolamento e al presente Accordo, con particolare riferimento alla normativa antidoping e dalla normativa relativa alle scommesse in ambito sportivo, nonché delle ulteriori norme, disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dall'IPC e dal CIP.

3.3. L'Atleta riconosce in particolare che il Codice Etico sancisce il principio che "nessun tipo di discriminazione razziale, di genere, nazionalità, origine etnica, orientamento sessuale, politico e religioso è permesso. In particolare la discriminazione sulla base della disabilità è proibita dagli ideali Paralimpici".

3.4. L'Atleta non può avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione nel Club Paralimpico, né può sindacarne l'ammissione di altri atleti.

3.5. L'Atleta può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del CIP, di eventuali modifiche unilaterali al presente Accordo.

ARTICOLO 4 - DIRITTI DELL'ATLETA

4.1. Per la durata del Periodo di Appartenenza, il CIP si impegna ad applicare all'Atleta, in relazione alla Categoria di appartenenza e in funzione dell'anno di riferimento, le forme di sostegno previste dal "Progetto Parigi 2024 – Milano 2026", con le modalità, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

4.2. Le Parti si danno reciprocamente atto, e l'Atleta accetta senza riserva alcuna, che sono esclusi dall'applicazione del "Programma assegni mensili di preparazione" (facente parte del "Progetto Parigi 2024 – Milano 2026") gli Atleti che, ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 28 febbraio n. 36 recante "*Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi Militari e dei Corpi civili dello Stato*" e ss.mm.ii., saranno assunti nelle Amministrazioni competenti dei G.S. Militari e dei Corpi civili dello Stato, a decorrere dalla data di assunzione.

ARTICOLO 5 - DOVERI GENERALI DELL'ATLETA

5.1. L'Atleta è consapevole che, per la sua posizione di vertice nello sport italiano e mondiale, rappresenta un esempio per l'intero movimento paralimpico e per la società civile stessa. L'Atleta deve:

- i) rispondere puntualmente ad ogni convocazione della propria Federazione di appartenenza e/o del CIP;
- ii) rispettare puntualmente il programma di allenamento e di competizioni concordato con la Federazione di appartenenza;
- iii) non sottrarsi agli allenamenti, gare o competizioni, se non per giustificato motivo;
- iv) impegnarsi per il conseguimento del massimo risultato possibile ed onorare la competizione, nel rispetto degli avversari, dei compagni di squadra e della tifoseria in generale;

- v) promuovere i valori paralimpici praticando e diffondendo l'etica sportiva, l'onestà ed il fair play, attraverso il continuo e massimo rispetto delle regole, delle direttive e delle decisioni degli ufficiali di gara e senza perseguire il successo personale a qualunque costo.
- vi) rispettare i compagni di squadra, gli avversari e gli spettatori; l'Atleta, nello spirito di fratellanza e solidarietà fra atleti e popoli, si impegna ad evitare critiche immotivate pubbliche e plateali nei confronti di avversari, sponsor o organizzatori degli eventi a cui partecipa.

5.2. Al fine di promuovere lo sport, i valori paralimpici e l'immagine del Club Paralimpico e del CIP, l'Atleta assicura la propria disponibilità - nella sua qualità di membro del Club Paralimpico - a partecipare ad eventi di particolare rilevanza istituzionale, culturale e sociale, ovvero a conferenze stampa, interventi televisivi e altre occasioni di incontro con sponsor o media, in cui il CIP ritenga utile la sua presenza, in misura non inferiore alle 5 (cinque) occasioni l'anno e secondo un calendario concordato e che tenga conto degli impegni agonistici e di preparazione sportiva.

5.3. L'Atleta si impegna, a partire dal biennio precedente lo svolgimento dei Giochi Paralimpici, a praticare attività sportiva di alto livello, esclusivamente per la disciplina per la quale risulta inserito nel Club Paralimpico.

5.4. Per tutta la durata del Periodo di Appartenenza, è fatto espresso divieto all'Atleta di occuparsi di qualsiasi altro tipo di attività che possa in qualsiasi modo mettere in pericolo la sua incolumità.

ARTICOLO 6 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIDOPING

6.1. Con la firma del presente Accordo, l'Atleta dichiara:

i) di essere a conoscenza e di condividere l'azione svolta da NADO Italia, quale Organizzazione nazionale cui compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA, ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei procedimenti disciplinari, per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell'integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni;

ii) di essere consapevole che il doping danneggia l'etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all'immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni, per cui deve essere in prima linea nel combattere il doping specie con l'esempio, evitando assolutamente di rendersi autore, complice o connivente di qualunque illecito in materia di doping;

iii) di essere a conoscenza e di garantire l'osservanza rigorosa delle leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive, nazionali ed internazionali, in materia di doping, incluse la Normativa Antidoping IPC in vigore, il Codice WADA ed i relativi Standard Internazionali (www.wada-ama.org), le Norme Sportive Antidoping di NADO ITALIA, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli organi incaricati dei controlli e della ricerca, e a curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo;

6.2. Quanto sopra rappresenta per il CIP principio irrinunciabile e gli atleti del Club Paralimpico devono essere in prima linea nel combattere il doping, specie con l'esempio, evitando assolutamente di rendersi autori, complici o conniventi di illeciti di doping.

6.3. Il presente atto è finalizzato a tutelare il CIP dalle conseguenze pregiudizievoli che possano essere patite dallo stesso e dallo sport nazionale, quale conseguenza di condotte illecite poste in atto dagli atleti del Club Paralimpico.

6.4. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Atleta prende espressamente atto che la sua ammissione al Club Paralimpico gli attribuisce una funzione rappresentativa dell'Italia nella competizione, per cui qualunque comportamento in violazione delle regole sportive o della normativa antidoping, compromette inevitabilmente l'immagine del proprio Paese, del CIP e del Club Paralimpico.

6.4. L'Atleta, con la firma del presente atto:

- si obbliga a risarcire il CIP per le conseguenze pregiudizievoli che il CIP stesso subisca per effetto della condotta illecita eventualmente tenuta dall'Atleta in violazione alla normativa antidoping;
- si impegna a perseguire il risultato sportivo ed il successo personale nel rispetto dei principi paralimpici, antepoendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo;
- oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze e/o metodi proibiti, l'Atleta si impegna ad astenersi comunque dall'utilizzo di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza una giustificata esigenza terapeutica ed il consenso del Medico federale;
- si impegna, inoltre, ad istruirsi ed aggiornarsi su sostanze e farmaci proibiti, evitando l'uso di sostanze o integratori forniti da personale non medico;

6.5. L'Atleta è consapevole che, ove tenuto ai sensi della Normativa Antidoping, è obbligato a fornire ed aggiornare i dati contenuti nelle rispettive Informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza ai fini dei controlli (Whereabouts) in modo tale che questi risultino sempre accurati e completi, atteso che l'inosservanza di tale disposizione può comportare l'accertamento di eventuali profili di natura disciplinare e di una eventuale sanzione per violazione della normativa antidoping.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON IL TEAM MEDICO

7.1. L'Atleta si impegna ad informare tempestivamente il Medico federale di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante il Periodo di Appartenenza.

7.2. Con la firma del presente Accordo, l'Atleta autorizza preventivamente il Medico federale a comunicare al Responsabile sanitario del CIP le sue condizioni di salute, in particolar modo con riferimento alla possibilità che la sua performance ottimale possa essere pregiudicata per ragioni di salute.

ARTICOLO 8 - SCOMMESSE SPORTIVE

8.1. Nel rispetto del Codice Etico, l'Atleta si impegna seguire le direttive relative alle scommesse sportive. Le scommesse ed i tentativi di incoraggiare e/o agevolare una qualunque persona a scommettere su qualsiasi competizione sono proibiti e costituiscono illecito.

8.2. I principi fondamentali dettati dall'IPC e che l'Atleta dovrà adottare sono:

- i) mai scommettere o favorire in qualunque modo scommesse nell'ambito sportivo;
- ii) mai influenzare il regolare corso o risultato delle competizioni.

8.3. Inoltre, è vietato a tutti gli atleti del Club Paralimpico condurre attività di scommesse, e pertanto l'Atleta, la sua famiglia, il suo entourage non dovranno:

- scommettere o promuovere scommesse nell'ambito sportivo;
- aiutare un operatore nel campo delle scommesse fornendo informazioni su qualunque competizione, concorrente o atleta partecipante.

8.4. L'Atleta dichiara di essere a conoscenza e si impegna al rispetto delle regole emanate dall'IPC in materia di scommesse sportive.

8.5. Con la sottoscrizione del presente atto l'Atleta si obbliga a risarcire il CIP per le conseguenze pregiudizievoli che il CIP stesso dovesse subire per effetto della condotta illecita eventualmente tenuta dall'Atleta in violazione delle regole sulle scommesse sportive durante il Periodo di Appartenenza.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON I MEDIA

9.1. Nei rapporti con tutti i media nazionali e internazionali, l'Atleta si impegna a tenere un comportamento dignitoso, ispirato ai principi del movimento paralimpico e ai principi contenuti nell'Handbook paralimpico, nel Codice Etico e nel Codice di comportamento sportivo paralimpico.

9.2. L'Atleta riconosce ed accetta incondizionatamente che, durante il Periodo di Appartenenza:

- i) tutte le attività di comunicazione del Club Paralimpico, sono programmate, realizzate e coordinate in modo esclusivo dall'Ufficio Comunicazione, Marketing ed Eventi del CIP;
- ii) le iniziative di comunicazione online e offline riguardanti una squadra, un atleta, un tecnico o altre figure professionali del Club Paralimpico che non rientrano nella programmazione dell'Ufficio Comunicazione, Marketing ed Eventi del CIP debbono essere preventivamente autorizzate dal medesimo;
- iii) l'Atleta potrà pertanto rilasciare interviste aventi ad oggetto il Club Paralimpico solo se preventivamente autorizzato dal CIP.

9.3. La violazione delle direttive e disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento e comporta la piena ed esclusiva responsabilità dell'Atleta.

9.4. Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare interviste, del cui contenuto si assume personalmente e completamente la responsabilità.

ARTICOLO 10 - MARKETING, PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

10.1. L'Atleta prende atto che il CIP, nell'ambito della sua missione di promozione sportiva e dei valori del movimento paralimpico che rappresenta, ha sviluppato un'attività di marketing ed advertising per la promozione e sviluppo dello sport e del movimento paralimpico, in generale, e del proprio marchio, in particolare. Tali attività passano anche attraverso un rafforzamento e maggiore riconoscibilità dei marchi e dell'immagine del Club Paralimpico.

L'Atleta, in qualità di membro del Club Paralimpico, ha il dovere di prendere parte alle predette attività e, pertanto, durante il Periodo di Appartenenza, si impegna:

- a) a prendere parte ad ogni iniziativa, incontro o evento in cui il CIP ritenga utile la sua presenza, compatibilmente con i propri impegni agonistici e di preparazione sportiva e nei limiti definiti all'art. 5.2;
- b) a rispettare le direttive e comunicazioni del CIP, in adempimento agli accordi tra il CIP stesso e terze parti, in particolar modo sponsor, relativamente al Club Paralimpico; l'Atleta prende atto e consapevolmente accetta che, previo consenso, sarà chiamato agli eventi del Club Paralimpico e a promuovere i marchi e l'immagine del Club Paralimpico e del CIP e/o dei suoi loghi, divise o segni distintivi.
- c) a rispettare le direttive dell'IPC e del CIP relative alla pubblicità e/o alle relazioni esterne in occasione delle apparizioni effettuate a beneficio istituzionale e degli Sponsor e terzi legati al Club Paralimpico, al CIP e/o all'IPC;
- d) si impegna a rispettare le regole e direttive che verranno impartite dal CIP relativamente agli accordi di marketing sottoscritti dal CIP medesimo con la Fondazione Milano Cortina 2026 - quale comitato organizzatore dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici 2026 – in virtù dei quali quest'ultima ha acquisito in licenza i diritti di sfruttamento dell'emblema e dei marchi del CIP collegati al suo ruolo e alla missione quale Comitato Paralimpico del paese ospitante, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2026.

10.2. L'Atleta prende espressamente atto e accetta consapevolmente che, in ragione della sua appartenenza al Club Paralimpico:

- a) il CIP può utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini dell'Atleta associandoli ai propri marchi e/o ai Giochi Paralimpici e/o a quelli degli Sponsor del Club Paralimpico e/o del CIP in generale, anche senza preventiva autorizzazione dell'Atleta e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalle norme dell'IPC in materia;

b) l'Atleta potrà abbinare il proprio nome e/o la propria immagine ai marchi/loghi CIP, al Club Paralimpico, ai Giochi Paralimpici e/o alla Squadra Paralimpica solo previa autorizzazione del CIP.

c) autorizza il CIP ed i suoi Sponsor ad utilizzare il suo nome e la sua immagine, anche individualmente, nella sua qualità di Atleta appartenente al Club Paralimpico, per scopi istituzionali, volti alla promozione del movimento paralimpico, dei Giochi Paralimpici, del Club Paralimpico, della Squadra Paralimpica e alla celebrazione delle vittorie, medaglie e competizioni in genere, a prescindere dagli accordi commerciali personali, anche qualora lo Sponsor del CIP sia un concorrente dello Sponsor dell'Atleta.

10.3. L'Atleta è consapevole dell'impegno comune dell'IPC, delle Federazioni Internazionali, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Federazioni Sportive Paralimpiche a combattere tutte le forme di ambush marketing (attività di pubblicità occulta e/o in contrasto con gli Sponsor paralimpici) e si impegna ad evitare qualsiasi collegamento e/o riferimento ai Giochi Paralimpici, all'IPC, al CIP, alla Squadra Paralimpica e/o al Club Paralimpico da parte di Sponsor non autorizzati, e, in particolare, da parte dei propri eventuali sponsor.

10.4. Le Parti convengono che restano esclusi dal presente Accordo tutti i diritti di immagine dell'Atleta in quanto singolo individuo e relativi alle sue attività e/o risultati sportivi personali o comunque non inerenti ad iniziative o attività istituzionali di advertising, promozione o marketing promosse dal CIP con riferimento al Club Paralimpico e/o della Squadra Paralimpica, che non potranno, quindi, essere utilizzati dal CIP senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell'Atleta stesso.

In ogni caso, in tema di immagine personale e di operazioni di marketing, soprattutto in avvicinamento al periodo dei Giochi Paralimpici, il CIP comunicherà in tempi debiti all'Atleta la normativa che regola la materia e le regole che l'Atleta si impegna sin d'ora a rispettare.

10.5. L'Atleta, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad informare il CIP dell'esistenza di propri eventuali sponsor personali e si impegna altresì ad informare i propri sponsor personali circa gli impegni assunti con il presente Accordo e le limitazioni dal presente Accordo così come da ogni ulteriore disposizione dell'IPC in materia.

10.6. L'Atleta è consapevole e accetta che, in relazione alla sua eventuale partecipazione ai Giochi Paralimpici, sarà chiamato a sottoscrivere uno specifico contratto con riguardo a tale partecipazione e – in particolare – alle limitazioni relative agli Sponsor, alla pubblicità e alle operazioni di marketing e di comunicazione durante lo svolgimento di tali manifestazioni e per tutto il Periodo Paralimpico.

10.7. La violazione da parte dell'Atleta delle direttive, norme e disposizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento e comporta la piena ed esclusiva responsabilità dell'Atleta nei confronti del CIP e dell'IPC per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che il CIP e/o l'IPC possano subire per effetto della condotta eventualmente tenuta dall'Atleta stesso in violazione di quanto sopra.

ARTICOLO 11 - PROPRIETÀ PARALIMPICHE

11.1. L'Atleta prende espressamente atto ed accetta che:

- i) tutte le Proprietà Paralimpiche, come qualsiasi riferimento ai Giochi Paralimpici, sono di esclusiva titolarità dell'IPC e il loro sfruttamento commerciale è regolamentato dall'Handbook paralimpico;
- ii) non potrà in nessun caso utilizzare le Proprietà Paralimpiche per fini commerciali a meno che non abbia ottenuto preventivo consenso scritto dall'IPC o dal CIP.

11.2. L'Atleta si impegna a:

- i) non associare, e a non far associare, le Proprietà Paralimpiche, il CIP, il Club Paralimpico, la Squadra Paralimpica ai propri sponsor a meno che non abbia ottenuto il preventivo consenso scritto dall'IPC o dal CIP;
- ii) rispettare con diligenza e puntualità ogni direttiva e comunicazione da parte del CIP in materia, con particolare attenzione nel periodo di avvicinamento ai Giochi Paralimpici e per tutto il Periodo Paralimpico.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIVA

12.1. L'Atleta è tenuto a partecipare alle iniziative programmate dal CIP nei limiti di cui al precedente art. 5.2.

12.2. La partecipazione al Club Paralimpico è esclusiva ed è incompatibile con il contemporaneo inserimento in eventuali Club Paralimpici di altri Paesi.

ARTICOLO 13 - ABBIGLIAMENTO

13.1. In occasione di eventi istituzionali, promozionali, di comunicazione o di marketing, qualora richiesto dal CIP, l'Atleta è tenuto ad indossare l'abbigliamento fornito dal CIP stesso.

13.2. L'Atleta prende atto ed accetta che ogni violazione dell'impegno di cui al comma 1 che precede rappresenta un grave danno all'immagine del CIP, nonché una grave violazione degli accordi tra il CIP e gli eventuali sponsor. Pertanto, il CIP si riserva il diritto di sanzionare ogni violazione di cui sopra a norma delle disposizioni di cui all'articolo 15 che segue.

Il CIP si riserva, inoltre, il diritto di rivalersi sull'Atleta per qualsiasi danno o pregiudizio subito dal CIP medesimo a qualsiasi titolo che sia diretta conseguenza del comportamento dell'Atleta in violazione dell'impegno di cui al comma 1 che precede.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ

14.1. L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi sponsor, atleti e rappresentanti media.

14.2. Nessuna responsabilità potrà in nessun caso attribuirsi al CIP nella sua veste di organizzatore del Club Paralimpico.

14.3. L'Atleta è consapevole della responsabilità che assume nei confronti del CIP per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che il CIP stesso possa subire per effetto della condotta eventualmente tenuta dall'Atleta in violazione della normativa antidoping nonché delle regole sulle scommesse sportive di cui rispettivamente agli artt. 6 e 8 che precedono.

ARTICOLO 15 – VIOLAZIONI DELL'ACCORDO

15.1. Ogni violazione delle disposizioni di cui:

- i) all'Handbook paralimpico,
- ii) al Codice Etico,
- iii) al presente Accordo,

costituirà un grave inadempimento, che sarà valutato insindacabilmente dal CIP ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, compresa l'esclusione dal Club Paralimpico.

15.2. Sarà, inoltre, considerato un grave inadempimento alle norme del presente Accordo:

- i) l'accertamento, da parte dei competenti organi, dell'utilizzo di sostanze o metodi proibiti da parte dell'Atleta, ovvero l'ammissione da parte di quest'ultimo di averne comunque fatto uso;
- ii) l'accertamento, da parte dei competenti organi, che l'Atleta ha effettuato, agevolato o incoraggiato scommesse in ambito sportivo o influenzato il regolare corso o risultato delle competizioni, ovvero l'ammissione da parte dell'Atleta stesso di una tale condotta.

Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l'adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall'Ordinamento Sportivo Nazionale o Internazionale.

15.3. Le sanzioni di esclusione e/o sospensione dal Club Paralimpico intervengono secondo quanto previsto dal Regolamento.

15.4. La sanzione della esclusione dal Club Paralimpico può essere inoltre deliberata dal CIP, a suo insindacabile giudizio, nei casi di gravi violazioni del presente Accordo ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- i) violazione della normativa antidoping;

- ii) violazione legata alle scommesse sportive;
- iii) dichiarazioni e/o comportamenti (perpetrati anche a mezzo social media) lesivi dell'immagine, onorabilità, credibilità e reputazione del Club Paralimpico, della Squadra Paralimpica, del CIP e/o della Federazione di appartenenza dell'Atleta o, più in generale, del movimento paralimpico, del mondo dello sport e delle sue istituzioni;
- iv) ingiustificata mancata partecipazione ad eventi sportivi non agonistici organizzati dalla Federazione di appartenenza e/o dal CIP, la cui presenza dell'Atleta sia stata comunque richiesta dalla Federazione di appartenenza e/o dal CIP;
- v) assunzione di sostanze stupefacenti al di fuori della competizione, anche qualora non ricadano nelle violazioni della normativa antidoping.

La sanzione della sospensione dai benefici legati alla partecipazione al Club Paralimpico può parimenti essere deliberata dal CIP, a suo insindacabile giudizio, in tutti gli altri casi di violazione del presente Accordo e per i quali il CIP ritenga eccessivamente punitiva la sanzione dell'esclusione.

15.5. In ogni caso, l'Atleta risponderà personalmente e direttamente degli eventuali danni, patrimoniali e non, che dovessero derivare all'IPC, al CIP, alla Federazione Sportiva di appartenenza o, comunque, a terzi per effetto di violazioni delle norme dell'Handbook paralimpico, del Codice Etico e del presente Accordo, con riguardo particolare alle norme antidoping e alle norme contro le scommesse sportive.

15.6. Il CIP si riserva, inoltre, il diritto di rivalersi sull'Atleta per qualsiasi danno o pregiudizio subito dal CIP a qualsiasi titolo che sia diretta conseguenza del comportamento dell'Atleta in violazione dell'impegno di cui al comma 15.1. che precede.

ARTICOLO 16 – PREVALENZA DELL'ACCORDO

16.1. In caso di disposizioni contrastanti, il presente Accordo - che ha validità per tutto il Periodo di Appartenenza - prevale ad ogni effetto di legge su qualunque altro accordo tra l'Atleta e la Federazione e/o la Società sportiva di appartenenza.

16.2. L'Atleta si impegna ad informare la Federazione e/o la Società sportiva di appartenenza circa gli impegni assunti con il presente Accordo.

ARTICOLO 17 - LEGGE APPLICABILE

17.1. Il presente Accordo è retto dalla legge Italiana.

17.2. Il presente Accordo è da considerarsi soggetto all'Handbook paralimpico e, pertanto, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Accordo e l'Handbook paralimpico, le disposizioni di quest'ultimo prevarranno.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19.1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo è effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato in conformità alla vigente normativa sulla privacy. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Atleta – in caso di minore, tramite sottoscrizione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria - dichiara di aver letto e compreso l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 allegata al presente Accordo (Allegato 2 e Allegato 3) e di prestare il Consenso, ove richiesto, al trattamento dei propri dati personali – incluso il trattamento di “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell'art. 9 del GDPR – nelle modalità e per le finalità ivi indicate.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

20.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti, che le Parti dichiarano di ben conoscere, avendone prima d'ora preso visione ed estratta copia ai link indicati, in relazione a ciascuno di essi, all'Articolo 1 (Definizioni) del presente Accordo:

- i) Handbook Paralimpico;
- ii) Codice Etico;
- iii) Codice di comportamento sportivo paralimpico;
- iv) Regolamento;

20.1. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti che si allegano:

- 1) Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 2) Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 minori.

ARTICOLO 21 - SOTTOSCRIZIONE

21.1. Il presente Accordo, che costituisce condizione essenziale per la ammissione dell'Atleta al Club Paralimpico, deve essere sottoscritto in calce dall'Atleta stesso o, in caso di Atleta minore, da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria e restituito firmato al CIP.

....., lì

Il Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente

L'Atleta

Ai sensi e per gli effetti di legge ex artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato in ogni sua parte il presente Accordo, soffermando in particolare l'attenzione sugli Articoli 2 (Il Club Paralimpico), 3 (Ammissione - Durata - Recesso); 5 (Doveri Generali dell'Atleta), 6 (Rispetto della Normativa Antidoping), 7 (Rapporti con il Team Medico), 8 (Scommesse Sportive), 9 (Rapporti con i Media) 10 (Marketing, Promozione e Pubblicità), 11 (Proprietà Paralimpiche), 12 (Esclusiva), 13 (Abbigliamento), 14 (Responsabilità), 15 (Violazioni dell'Accordo), 16 (Prevalenza dell'Accordo), 17 (Legge Applicabile), 18 (Clausola Arbitrale), 19 (Trattamento dati personali) e 20 (Disposizioni Finali).

....., lì

L'Atleta
